

COPIA



**COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO**  
**(Provincia di Viterbo)**

**CONSIGLIO COMUNALE**

Delibera n. 12 del 28/03/2018

**Oggetto: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione aliquote TASI per l'anno 2018**

*L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.*

*Alla 1^ convocazione in seduta di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:*

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Bambini Massimo	Sindaco	s	
Magalotti Franco	Vicesindaco	s	
Strappafelci Marco	Consigliere	s	
Brasili Gianluca	Consigliere	s	
Sperandini Francesco	Consigliere	s	
Catalano Luigi	Consigliere	s	
Di Francisca Raffaele	Consigliere	s	
Baccelloni Luca	Consigliere	s	
Ambrosini Mauro	Consigliere	s	
Muzzi Andrea	Consigliere	s	
Grassini Maria Gabriela	Consigliere	s	

*Presenti 11 Assenti 0*

*E' presente, senza diritto di voto, l'Assessore Ricci Fabrizio.*

*Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. .*

*Assiste il Segretario Dott.ssa De Pasquale M.Rosaria.*

*La seduta è*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;

- l'art. 1, comma 683, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- l'art. 1, comma 681, prevede che *"Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare"*;

**PRESO ATTO** che l'art. 4, comma 12-quater, del D.L. 66/2014, convertito con Legge 89/2014, modificando gli ultimi tre periodi del comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha stabilito quanto segue *"A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l'imposta è dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014"*;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 702, della Legge 147/2013 il quale conferma ai fini della IUC la potestà regolamentare generale di cui all'art. 52 del D.lgs. 446/1997;

**VISTO** l'art. 5 del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui servizi indivisibili (TASI), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/08/2014, il quale dispone che:

*"1. Il Comune, con delibera di Consiglio, approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, se non disposto diversamente. Con il medesimo provvedimento può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività, tipologie e destinazione di immobili"*

**CONSIDERATO** che la Legge n. 147/2013 prevede:

- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677, che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può comunque eccedere il 2,5 per mille;
- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 1, del D.L. 16/2014, convertito con Legge 68/2014, il quale aggiungendo un nuovo periodo all'art. 1, comma 677, della Legge 147/2013, stabilisce che *"Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti (o inferiori) a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011"*;

**ATTESO** che dal 1 gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali e relative pertinenze (ad eccezione delle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9), e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso l'applicazione della TASI, le quali saranno rivolte alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2018:

- servizi cimiteriali €. 9.000,00;
- illuminazione pubblica €. 80.000,00;

**RICHIAMATA** la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 31.03.2017 con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2017;

**PRESO ATTO** che con proposta di deliberazione consiliare n. 13, posta all'ordine del giorno dell'odierna seduta, si propone di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2018:

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	9,00
Altri immobili	9,00
Abitazioni tenute a disposizione	9,00

**TENUTO CONTO** che l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37, lett. a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), dispone che *"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015"*;

**VISTO** il comma 15 dell'articolo unico della legge nr. 208 del 28.12.2015, c.d. legge di stabilità 2016 il quale recita: *"All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:*

*a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le*

unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»;

d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»;

e) al comma 688, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».

**PRESO ATTO** che, alla luce di quanto riportato nella predetta legge di stabilità, è stata sancita l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali non solo del possessore ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

**RITENUTO** opportuno confermare, anche per l'anno 2018, le predette aliquote come sotto riportato:

- 1) aliquota TASI del 2 per mille per le abitazioni principali di Cat. A/1, A/8 E A/9;
- 2) aliquota TASI dell'1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 3) aliquota TASI dell'1.5 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti ivi compresi i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ed esclusi i terreni agricoli

**RITENUTO**, altresì, di non avvalersi della facoltà introdotta dal D.L. n. 16/2014 di aumentare dello 0,8 per mille le aliquote della TASI al fine di finanziare detrazioni a favore dell'abitazione principale;

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/08/2014 ed in particolare, l'art. 3, comma 3, secondo il quale la percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal consiglio comunale con la delibera di approvazione delle aliquote;

**RITENUTO**, per motivi di opportunità sociale, al fine di non gravare eccessivamente sugli affittuari, di confermare la quota di ripartizione tra titolare del diritto reale sull'unità immobiliare e occupante come segue:

- 90% titolare del diritto reale;
- 10% occupante;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**VISTI:**

a) l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**RICHIAMATO** il Decreto del Ministero dell'Interno in data 9 febbraio 2018 con il quale, da ultimo, è stato prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;

**VISTO** l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

**VISTO**, infine, l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

**VISTE:**

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Responsabile finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 4 del Regolamento sui Controlli Interni, approvato con Deliberazione di C.C. n.2/2013;

**ACQUISITO** altresì il parere favorevole del Revisore dei Conti reso con verbale n. 4 del 20 marzo 2018;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**Svolta** la discussione come da separato verbale n. 2/2018;

**Proceduto** a votazione palese e per alzata di mano, riportante il seguente esito.

**presenti n. 11, votanti n. 11 astenuti n. 0**

**voti favorevoli 9    voti contrari 2 (Grassini e Muzzi)**

### **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte, di:

1. **CONFERMARE**, per l'anno 2018, le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):

- aliquota TASI del 2 per mille per le abitazioni principali di Cat. A/1, A/8 E A/9;
- aliquota TASI dell'1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota TASI del 1.5 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti ivi compresi i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ed esclusi i terreni agricoli

1. **CONFERMARE** la medesima quota di ripartizione tra titolare del diritto reale sull'unità immobiliare e occupante applicata negli anni precedenti ovvero:

- 90% titolare del diritto reale;
- 10% occupante;

2. **DARE ATTO** che

- nella determinazione delle aliquote è rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013 in relazione alle diverse tipologie di immobile. In particolare, 6 per mille abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e 10,6 per mille abitazioni diverse di cui al precedente punto 1, lett. d);
- le aliquote sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno;
- l'abitazione principale, escluse quelle di categoria A/1, A/8 e a/9 non è soggetta a TASI
- il gettito TASI sarà rivolto alla copertura del costo dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2018:
  - servizi cimiteriali            €.  
- illuminazione pubblica    €.

3. **DARE ALTRESI' ATTO** che la presente deliberazione:

- entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006, il 1 gennaio 2018;
- sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997;

4. **DISPORRE** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio;

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con successiva e separata votazione palese e per alzata di mano, riportante il seguente esito:  
***presenti n. 11, votanti n. 11 astenuti n. 0***  
***voti favorevoli 9    voti contrari 2 (Grassini e Muzzi)***

**DICHIARA**

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d. Lgs. n. 267/2000, stante l'imminenza della scadenza del termine per l'approvazione del bilancio 2018/2020.

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Sindaco**

F.to

**Il Segretario Comunale**

F.to *Dott.ssa De Pasquale M.Rosaria*

---

---

**Parere regolarità tecnica**

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 49 del Dlgs 267/2000.

Il Responsabile del Servizio

F.to

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

F.to

---

---

**Copertura Finanziaria**

Per attestazione regolare copertura finanziaria (art.153 comma 5 Dlgs 267/2000).

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

F.to

---

---

**Attestato di pubblicazione**

Il Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data **11/04/2018** all'Albo Pretorio comunale e nel sito informatico di questo Comune (ai sensi dell'art.32 – comma 1 – Legge 18.06.2009 n.69) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

*Il Messo Comunale*

F.to Stefania Di Giovancarlo

---

---

**Certificato di Pubblicazione**

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'articolo 32 - 1^ comma - Legge 18.06.2009 n.69, è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune il giorno 11/04/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal **11/04/2018** al **26/04/2018**.

*Il Segretario Comunale*

F.to Dott.ssa De Pasquale M.Rosaria

---

---

■ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art.134 comma 3^ Dlgs 267/2000);
- Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4^ Dlgs 267/2000)
- Decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'atto (Art.134 comma 1 Dlgs 267/2000), dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti (Art.134 DLgs. 267/2000) senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento;
- Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità con decisione N. del (Art.134 comma 1 D.lgs 267/2000).

*Il Segretario Comunale*

F.to Dott.ssa De Pasquale M.Rosaria

.....  
Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Li .....

*Il Segretario Comunale*

*Dott.ssa De Pasquale M.Rosaria*